



Berna, 23 novembre 2022

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

**Decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei
procedimenti civili transfrontalieri:
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

in data 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'avamprogetto di decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri.

Il termine di consultazione scade il **9 marzo 2023**.

Attualmente, se una persona che si trova in Svizzera deve essere ascoltata o interrogata mediante audioconferenza o videoconferenza nell'ambito di un procedimento civile straniero, è necessaria un'autorizzazione preliminare dell'Ufficio federale di giustizia. Vista la crescente digitalizzazione della società, questa procedura basata su autorizzazioni nei singoli casi è vieppiù giudicata macchinosa. Adottando la mozione 20.4266 Procedure civili più moderne in ambito internazionale, della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di agevolare l'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici.

La richiesta di audioconferenze e videoconferenze nei procedimenti civili transfrontalieri è fortemente aumentata durante la pandemia di COVID-19, il che ha ulteriormente sottolineato questa esigenza di modernizzazione.

L'avamprogetto del Consiglio federale prevede la possibilità di condurre interrogatori o audizioni mediante audioconferenza o videoconferenza anche senza autorizzazione preliminare delle autorità, se sono rispettate determinate condizioni volte a preservare la sovranità svizzera e a tutelare l'interessato. Ad esempio l'autorità svizzera competente deve poter partecipare, se lo desidera, alla conferenza. Interrogatori o audizioni mediante audioconferenza o videoconferenza potranno tenersi anche nell'ambito di procedimenti civili avviati in Stati che non hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja



del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CIA70). Attualmente ciò è possibile solo in casi eccezionali. Come già nel diritto vigente, la partecipazione all'interrogatorio o all'audizione resta su base volontaria.

L'attuazione delle modifiche comporta l'adeguamento della dichiarazione n. 5 della Svizzera alla CIA70 e degli articoli 11 e 11a della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato. Le autorità cantonali di assistenza giudiziaria hanno già avuto occasione di esprimersi sugli adeguamenti proposti.

Vi invitiamo a esprimere il vostro parere sia sull'avamprogetto di decreto federale sia sul rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

ipr@bj.admin.ch

Vogliate indicare nel vostro parere il nome e le coordinate della persona cui rivolgere eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione il signor Mayer (058 463 06 68, thomas.mayer@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale